Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 271

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 16 ottobre 1963 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010 .
Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1963, n. **1347**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 25. — All'elenco degli Istituti annessi alla Facoltà di Economia e commercio sono aggiunti quelli di:
« Istituto di Ragioneria e tecnica aziendale;
Istituto di Diritto commerciale e del lavoro;
Istituto di Diritto privato ».

Art. 33. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e Letterature straniere moderne è aggiunto quello di:
30) « Filologia iranica ».

Art. 44. — All'elenco degli Istituti annessi alla Facoltà di Magistero è aggiunto quello di:
« Istituto di Pedagogia ».

Art. 45. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia è aggiunto quello di:
« Chirurgia sperimentale ».

Art. 69. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina veterinaria sono aggiunti quelli di:
« Biologia e tecnica della fecondazione artificiale degli animali domestici » e « Semeiotica medica e metodologia clinica veterinaria ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 13. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1963.

Costituzione della Commissione centrale di cui all'art. 13 della legge 29 aprile 1940, n. 496.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 29 aprile 1940, n. 496, che detta norme per la formazione degli elenchi autorizzati degli agenti marittimi raccomandatari;

Considerato che, per decorso triennio, si rende necessario ricostituire la Commissione centrale prevista dall'art. 13 della suddetta legge;

Viste le designazioni dei Ministeri e degli Enti interessati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione centrale di cui all'art. 13 della legge 29 aprile 1940, n. 496 — presieduta da un Sottosegretario di Stato per l'industria e per il commercio — è costituita come segue:

Giorgi dott. Guido, direttore generale, membro effettivo; Gambelli dott. Enrico, ispettore generale, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio,

Gentile dott. Guglielmo, consigliere della Corte di cassazione, membro effettivo; Straniero dott. Ignazio, consigliere della Corte di cassazione, membro supplente, in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia:

Lombardo dott. Placido, ispettore generale, membro effettivo; D'Harmant François dott. Antonio, direttore di divisione, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Franchi dott. Angelo, direttore di sezione, membro effettivo; Parisi dott. Rosario, consigliere di 2ª classe, membro supplente, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Lionetti dott. Stefano, ispettore generale, membro effettivo; Vitter dott. Ivo, direttore di sezione, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

Dani comm. Antonio e Borriello dott. Giovanni, membri effettivi; Mordiglia avv. Aldo e Masini cap. Carlo, membri supplenti, in rappresentanza degli agenti marittimi raccomandatari;

Guzzonato Fausto e Bernardini Franco, membri effettivi; Gotta Domenico e Carroni Attilio, membri supplenti, in rappresentanza dei lavoratori del commercio;

Ciardini Renzo e Proto Andrea, membri effettivi; D'Agostino Euclide e Mucci Luigi, membri supplenti, in rappresentanza della gente del mare;

Vico dott. Nicolò e Aghina dott. Giacomo, membri effettivi; Rosso dott. Giorgio e Viotti dott. Giuseppe, membri supplenti, in rappresentanza degli armatori e degli ausiliari dell'armamento.

Art. 2.

Ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 13 della legge 29 aprile 1940, n. 496, la Commissione sarà integrata con i seguenti signori:

Bellini gr. uff. Luigi, membro effettivo; Jandoli Mario, membro supplente, in rappresentanza degli industriali della pesca;

Bentivegna dott. Domenico, membro effettivo; Dongo Vittorio, membro supplente, in rappresentanza dei lavoratori della pesca.

Art. 3.

Esplica le funzioni di segretario il dott. Pasquale De Majo, consigliere di 1ª classe del Ministero della industria e del commercio.

I componenti ed il segretario della Commissione, durano in carica per un triennio a decorrere dalla data del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

La spesa per il funzionamento della Commissione graverà sul cap. 16 del bilancio del Ministero dell'industria e del commercio per l'anno finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

Roma, addì 27 maggio 1963

Il Ministro: Colombo

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1963
Registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 220

(8730)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1963.

Registrazione e controllo di Stato del vaccino per la poliomielite inattivato purificato e concentrato.

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le domande di registrazione di specialità medicinali costituite da vaccino per la poliomielite inattivato purificato e concentrato presentate da alcune ditte farmaceutiche nazionali ed estere;

Viste le disposizioni relative alla produzione e allo smercio di sieri, vaccini e prodotti affini;

Attesochè il Consiglio superiore di sanità ha espresso il parere che detto vaccino sia impiegato nel territorio nazionale e che sia ammesso a registrazione e sottoposto, prima di essere messo in vendita, a controllo nell'Istituto superiore di sanità;

Viste al riguardo le proposte dell'Istituto superiore di sanità;

Considerato che le spese per il controllo dei sieri e vaccini sono a carico del produttore, e che tali spese possono essere preventivamente determinate nel loro complesso ammontare;

Visti gli articoli 161, 162, 180 e 181 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visti i regolamenti approvati con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, e 18 giugno 1905, n. 407;

Decreta:

Art. 1

Il vaccino per la poliomielite inattivato, purificato e concentrato, sia di produzione nazionale che di provenienza estera, è sottoposto all'obbligo della registrazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 161, 162 e 180 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè a controllo preventivo di Stato, sia sul prodotto in fase di lavorazione, sia sul prodotto finito, serie per serie.

Art. 2.

Il vaccino per la poliomielite inattivato, purificato e concentrato è costituito da una sospensione di virus inattivato e concentrato in cui la quantità di protidi presenti, determinati con il metodo di Lowry, e coll., sia inferiore o uguale a 20 μg per ml, e la cui attività corrisponda a indici di estinzione, eseguiti in cavia, secondo la tecnica di Gard, mai inferiori a 3 per ciascuno dei tre tipi di virus.

Nel caso che per uno dei tre tipi si abbia un valore inferiore a 3, e comunque superiore a 2,5, la somma degli indici di estinzione per i tre tipi deve essere non inferiore a 10.

Art. 3.

Ai sensi degli articoli 161 e 180 del citato testo unico delle leggi sanitarie, possono essere autorizzate a produrre il vaccino per la poliomielite inattivato purificato e concentrato, soltanto quelle ditte che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 3 del regolamento approvato con regio decreto 18 giugno 1905, n. 407, e dimostrino di possedere locali, personale e mezzi idonei per la pro-

duzione e il controllo di tale vaccino, tenute presenti le apposite istruzioni stabilite dall'Istituto superiore di sanità, allegate al presente decreto.

L'autorizzazione verrà rilasciata dal Ministro per la sanità, previ gli accertamenti del caso da parte dello Istituto superiore di sanità.

Le spese per tali accertamenti sono a carico delle ditte produttrici, le quali rimborseranno direttamente all'Istituto superiore di sanità le spese stesse.

Art. 4.

Le ditte che richiedono l'autorizzazione a produrre vaccino per la poliomielite inattivato purificato e concentrato dovranno preventivamente depositare presso l'Istituto superiore di sanità i ceppi di virus con cui intendono preparare il vaccino, fornendo contemporaneamente ml. 10 degli antisieri omologhi a titolo noto.

Qualora nel corso della produzione, la ditta produttrice intendesse cambiare i ceppi con cui prepara il vaccino, dovrà chiedere preventivamente l'autorizzazione al Ministro per la sanità che la concederà su parere dell'Istituto superiore di sanità, al quale l'Istituto produttore dovrà fornire i nuovi ceppi proposti con il loro antisiero omologo.

Qualora la ditta sia stata già autorizzata a produrre vaccino per la poliomielite inattivato ed intenda produrre il vaccino per la poliomielite inattivato, purificato e concentrato con gli stessi ceppi con cui prepara il vaccino per la poliomielite inattivato, è esentata dal depositare nuovamente i ceppi di virus poliomielitico 1, 2, 3 e relativi antisieri.

Art. 5.

Ai sensi dell'art. 180, comma secondo, del citato testo unico delle leggi sanitarie e dell'art. 12 e seguenti del predetto regolamento 18 giugno 1905, la produzione del vaccino per la poliomielite inattivato purificato e concentrato è sottoposta alla vigilanza ordinaria e al controllo preventivo da parte dell'Istituto superiore di sanità per ogni vaccino monotipico concentrato e purificato, o no, per ogni miscuglio di vaccini e per ogni serie di vaccino concentrato e purificato prodotti.

Ai fini del presente decreto:

per « vaccino monotipico » si deve intendere il vaccino prodotto con un solo tipo di virus e proveniente da un unico bacino di mescolamento;

per « miscuglio di vaccini monotipici » si deve intendere il miscuglio dei vaccini monotipici di tipo 1, 2 e 3 proveniente da un unico bacino di mescolamento;

per « vaccino monotipico concentrato e purificato » si deve intendere il vaccino concentrato e purificato prodotto con un solo tipo di virus e proveniente da un unico bacino di mescolamento;

per « miscuglio di vaccini concentrati e purificati » si deve intendere il miscuglio dei vaccini monotipici di tipo 1, 2 e 3 concentrati e purificati e provenienti da un unico bacino di mescolamento;

per « serie di vaccino concentrato e purificato » si deve intendere il prodotto costituito da un solo miscuglio di vaccini concentrati e purificati distribuito in fiale o altri contenitori per dosi singole o multiple.

Art. 6.

Le ditte produttrici, prima di mettere in commercio o di impiegare per uso clinico, anche a titolo di studio, qualsiasi quantitativo di vaccino per la poliomielite inattivato purificato e concentrato, dovranno chiedere, con domanda in bollo diretta al Ministero della sanità, che sia eseguito il controllo da parte dell'Istituto superiore di sanità, specificando il periodo di validità del vaccino stesso.

A tale domanda i produttori dovranno allegare copia autentica dei protocolli originali dei controlli eseguiti nei propri stabilimenti, nonchè la quietanza comprovante il pagamento nella Sezione della tesoreria provinciale, a favore dell'Istituto superiore di sanità, della somma necessaria al rimborso delle spese di controllo determinata in L. 700.000, per ciascuna serie, salva ed impregiudicata la facoltà di richiedere somme superiori quando, per necessità di tecnica, le operazioni di controllo comportino spesa diversa da quella suindicata.

Art. 7.

Il Ministero della sanità, ricevuta la domanda, informa l'Istituto superiore di sanità, che provvederà, mettendosi direttamente d'accordo con la ditta fornitrice, al prelevamento dei campioni nei modi prescritti dall'art. 15 del regolamento 18 giugno 1905, n. 407.

Le spese per il prelievo dei campioni sono a carico della ditta produttrice.

La quantità di vaccino da prelevare sarà di:

a) un centesimo del volume totale di ciascun « vaccino monotipico » inattivato e dializzato, privo di qualsiasi additivo chimico (nel caso la ditta produttrice inattivi il virus prima di concentrarlo) o (qualora la ditta produttrice inattivi il virus dopo averlo concentrato e purificato) un centesimo del volume totale di ciascun vaccino monotipico concentrato, purificato, inattivato e dializzato;

b) 100 ml. del « miscuglio di vaccini monotipici » prima della inattivazione e dell'aggiunta di qualsiasi additivo chimico;

c) 100 ml. di « miscuglio di vaccino concentrato e purificato »;

d) 100 ml. di « serie di vaccino » distribuiti in fiale.

Resta salva ed impregiudicata la facoltà dell'Istituto superiore di sanità di richiedere quantità differenti secondo le esigenze della tecnica di controllo impiegata.

In base ai risultati favorevoli dei controlli, il Ministro per la sanità autorizzerà la vendita di ciascuna serie di vaccino, richiedendo l'apposizione sugli involucri di qualsiasi specie, in cui il vaccino sarà contenuto, delle indicazioni prescritte dagli articoli 6 e 18 del citato regolamento. Il numero da iscrivere sulle etichette, e prescritto dall'art. 18, costituirà il numero della serie del vaccino, intendendo per serie quanto definito dall'art. 4 del presente decreto.

Art. 8.

I vaccini provenienti dall'estero dovranno essere accompagnati da un certificato delle autorità sanitarie responsabili del paese di origine, certificato dal quale risulti che la fabbrica produttrice è stata regolarmente autorizzata dalle autorità sanitarie del proprio paese a produrre vaccino antipoliomielitico inattivato, purificato e concentrato e che il vaccino di ogni serie importata è stato regolarmente controllato, sia durante la fabbricazione che sul prodotto finito, con esito favorevole, dalle autorità sanitarie statali respon-

sabili del paese di produzione; a tale scopo dovrà essere allegata copia autentica dei protocolli originali dei controlli eseguiti da tali competenti autorità; in tali protocolli dovranno, tra l'altro, figurare le date di fabbricazione del vaccino e quelle dei vari controlli praticati, nonchè il periodo di validità del vaccino stesso.

Art. 9.

I vaccini provenienti dall'estero dovranno essere sottoposti a controllo di sterilità, innocuità ed efficacia al loro arrivo, prima dell'importazione.

Tale controllo sarà eseguito dall'Istituto superiore di sanità, sul prodotto finito e su campioni da prelevarsi nei modi prescritti dall'art. 15 del regolamento 18 giugno 1905, n. 407, previo rimborso delle spese di controllo di cui all'art. 6.

Tali campioni saranno prelevati all'atto dell'introduzione del vaccino in Italia e nella misura di ml. 100 per ogni serie introdotta.

L'Istituto superiore di sanità eseguirà il controllo del vaccino dopo aver vagliato i certificati e i protocolli di cui all'art. 8 del presente decreto, ed aver constatato che i controlli eseguiti dalle autorità sanitarie del paese di origine siano stati compiuti secondo metodiche note ed universalmente accettate e che i risultati conseguiti siano stati favorevoli.

L'importazione verrà autorizzata dal Ministero della sanità con comunicazione diretta alla dogana presso la quale la merce è giacente.

In attesa dell'autorizzazione, di cui al precedente alinea, i vaccini dovranno essere introdotti in magazzini gestiti in regime di deposito doganale privato, la cui istituzione è subordinata al nulla osta rilasciato dal Ministero della sanità, su parere di idoneità dello Istituto superiore di sanità.

Nella domanda rivolta al Ministero della sanità per ottenere tale autorizzazione, le ditte importatrici dovranno documentare che la merce è giunta dall'estero ed allegare, oltre alla quietanza di cui all'art. 6, i certificati e i protocolli di cui all'art. 8 del presente decreto.

Detti certificati e protocolli dovranno essere presentati in traduzione italiana giurata e vistati dalle autorità consolari o diplomatiche italiane dei paesi di origine della merce.

Art. 10.

Il vaccino per la poliomielite inattivato purificato e concentrato può essere introdotto in Italia soltanto distribuito in dosi.

Art. 11.

I contravventori saranno puniti a norma di legge.

Art. 12.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 luglio 1963

Il Ministro per la sanità
JERVOLINO

Il Ministro per le finanze
MARTINELLI

APPENDICE

Il metodo di Lowry e coll. e quello di Gard, segnalati nell'art. 2 del presente decreto, debbono essere eseguiti con le seguenti tecniche.

METODO DI LOWRY E COLL. PER LA DETERMINAZIONE DELL'AZOTO PROTEICO

Il metodo di Lowry e coll. è stato pubblicato nel *Journal of Biological Chemistry* del 1951, vol. 193, pag 265.

Reattivi occorrenti:

A) soluzione di Na_2CO_3 in NaOH 0,2 N;

B) soluzione allo 0,5 % di $CuSO_4.5H_2O$ in tartrato di potassio all'1 %;

C) soluzione rameica alcalina: mescolare 50 ml di reattivo *A* con 1 ml di reattivo *B* (preparare questa soluzione al momento dell'uso);

D) reattivo di Folin-Ciocalteu, titolato con NaOH 1 N fino al punto limite della fenolftaleina (pH 8,3 — 10); sulla base di questa titolazione, diluire il reattivo di Folin-Ciocalteu con HCl 2 N fino a renderlo acido.

Curva di taratura.

Costruire una curva di taratura da 30 a 360 μg di proteina, impiegando una soluzione a titolo noto di sieroalbumina cristallizzata. Sottoporre ogni diluizione della soluzione preparata allo stesso procedimento cui al paragrafo seguente.

Esecuzione del metodo.

Riunire il contenuto di 15 fiale di vaccino in una beuta da 50 ml; trasferire 10 ml in provetta conica e aggiungere 1 ml di acido tricloroacetico al 50 %. Lasciar riposare 2 ore a 0°, quindi centrifugare a 4000 giri per 45' alla temperatura di 4° C

Eliminare il supernatante. Sciogliere il precipitato in 0,1 ml di NaOH 2 N ed aggiungere ml 0,5 di H_2O e 3 ml di reattivo C Agitare e poi lasciare a riposo per 10'. Aggiungere 0,3 ml di reattivo *D*, mescolare e, dopo riposo di 30' determinare con il fotometro la densità ottica a 750 mμ contro una prova in bianco contenente i soli reattivi.

Calcolare la concentrazione proteica del vaccino riferendosi ai valori della curva di taratura.

METODO DI GARD PER IL CONTROLLO DEL POTERE ANTIGENE

Il metodo di Gard è stato pubblicato nell'*Archiv. für die gesamte Virusforschung* del 1958, vol. 8, pag. 411.

Vaccinazione delle cavie.

Allestire cinque gruppi di 10 cavie ciascuno, ognuna del peso di g. 300.

Vaccinare gli animali di ogni gruppo con ml. 1 di vaccino rispettivamente diluito a 10^{-1}, 10^{-2}, 10^{-3}, 10^{-4} e 10^{-5}.

Ripetere, dopo 14 giorni, l'inoculazione sugli stessi animali.

Salassare dopo altri 21 giorni. Separare e inattivare i sieri.

Colture di rene di scimmia.

Allestire 400 colture in provetta di rene di scimmia; dopo 5 giorni dall'impianto delle cellule, eliminare il terreno di crescita e mettere in ogni provetta ml 2 di terreno 199 a pH 7,6.

Riporre le colture in termostato a 37° C.

Esecuzione della reazione di neutralizzazione.

Si esegue il giorno dopo la sostituzione del terreno di coltura nelle provette. Seguire la seguente tecnica: ml 0,5 di siero, proveniente da ogni cavia vaccinata, si mette a contatto con egual volume di una sospensione di virus poliomielitico tipo 1, 2 e 3 contenente 100 $TCID_{50}$: si lasciano in termostato a 37° C per 90 minuti; si inoculano poi ml 0,2 di ciascun miscuglio in 2 colture di rene di scimmia. Incubare a 37° C. Leggere al microscopio dopo 6 giorni.

Indice di estinzione.

Calcolare l'attività del vaccino dalla percentuale di cavie vaccinate che hanno anticorpi nel siero.

L'indice di estinzione è dato dalla diluizione di vaccino capace di stimolare la formazione di anticorpi nel 50 % degli animali inoculati.

(8764)

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1963.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Latina.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1960, pubblicato nella *Gazzeta Ufficiale* della Repubblica Italiana il 18 ottobre 1960, con il quale sono state classificate provinciali trentatre strade in provincia di Latina tra cui il secondo tronco della strada del « Murillo » (della lunghezza di km. 11,585) che unisce la strada « Migliara 46 » alla « Migliara 47 » e alla strada provinciale « Marittima II »;

Viste le deliberazioni 6/BC del 6 ottobre 1956 ed 8/BC del 26 febbraio 1959 dell'Amministrazione provinciale di Latina, concernenti la classificazione del tratto della strada anzidetta che dall'innesto con la strada Latina-stazione ferroviaria in corrispondenza della frazione di Latina-Scalo, attraversa il fiume Ninfa, incrocia la Strada statale n. 156 « dei monti Lepini » e termina alla strada Migliara 46;

Ritenuto che come anzidetto il tratto tra le strade Migliara 46, 47 e Marittima II è stata classificata provinciale con il decreto ministeriale 29 settembre 1960;

Visto il voto in data 23 gennaio 1962, n. 258, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che anche il restante primo tronco della strada in parola, dalla frazione Latina-Scalo alla strada Migliara 46, possiede i requisiti voluti dall'art. 4 della citata legge n. 126 e che lo stesso può essere provincializzato;

Visti i 26 estratti delle deliberazioni dell'Amministrazione provinciale di Latina datate 26 febbraio 1959, vistate dalla prefettura in data 1° luglio 1963;

Ritenuto che il suddetto primo tronco della strada « del Murillo » dalla strada provinciale Latina-stazione ferroviaria alla strada Migliara 46 può, pertanto, essere classificata provinciale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è classificata provinciale la strada che iniziando dalla provinciale Latina-stazione ferroviaria in località Latina-Scalo attraversa il fiume Ninfa, incrocia la Strada statale n. 156 dei monti Lepini, sino alla Migliara 46 (km. 13,853).

Art. 2.

L'intera strada (della lunghezza di km. 24,438) che « dalla strada Latina-stazione ferroviaria, in corrispondenza della frazione di Latina-Scalo, attraversa il fiume Ninfa, la strada statale n. 156, la strada Migliara 46, la strada Migliara 47, sino alla strada Marittima II » assume la denominazione di strada « del Murillo ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 agosto 1963

Il Ministro: SULLO

(8747)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1963.

Sostituzione di un componente del Comitato per l'amministrazione del Fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 luglio 1942, n. 1023, relativa alla costituzione di un Fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero;

Vista la legge 28 luglio 1950, n. 595, che modifica la precedente;

Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 280, che modifica le precedenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626, contenente norme di esecuzione alla legge 24 luglio 1942, n. 1023, modificata dalla legge 28 luglio 1950, n. 595;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 374, recante modificazioni all'art. 1, punti 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626;

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 dell'8 luglio 1963, concernente la composizione del Comitato per l'amministrazione del Fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero;

Vista la nota n. 156406 del 14 settembre 1963, con la quale il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, ha designato quale membro effettivo del Comitato per l'amministrazione del Fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero, il rag. Federico Delle Site, ispettore generale a riposo, in sostituzione del dott. Mario Giardinelli, ispettore generale a riposo, dimissionario per motivi di salute;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1963, il rag. Federico Delle Site, ispettore generale a riposo del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, è nominato membro effettivo del Comitato per l'amministrazione del Fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero, in sostituzione del dottor Mario Giardinelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 settembre 1963

Il Ministro: TRABUCCHI

(8719)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1963.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di L'Aquila ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1964.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1964 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di L'Aquila;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di L'Aquila è autorizzata ad esigere per l'anno 1964 è stabilita nella miusra di L. 2,25 per cento.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1964 della Camera di commercio, industria e agricoltura di L'Aquila sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 10 ottobre 1963

p. *Il Ministro*: MICHELI

(8819)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1963.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza », per diciassette strade provinciali ricadenti nel territorio della provincia di Varese.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'Amministrazione provinciale di Varese in data 4 luglio 1960 tendente ad ottenere la qualifica di « strada con diritto di precedenza » per le strade provinciali sottoelencate e nei tratti specificati:

1) Angera: innesto Strada statale n. 33 a Sesto Calende Ispra Laveno Mombello;

2) Bustese: Saronno, Castellanza, Busto - Lanate Pozzolo Tornavento Ponte Oleggio;

3) Ghirla-Grantola: collegamento tra la statale della Valganna e la provinciale Vergiate - Besozzo Luino;

4) Diramazione per Cascina Briglio;

5) Varese-Luino e diramazione Fornasette;

6) Gainate-Ispra: congiunge Verbao Orientale, Angera;

7) Vergiate - Besozzo Gemonio Cittiglio Grantola Luino,

8) Somma Lombardo Tornavento - Malpensa - Busto Arsizio (autostrada dei Laghi);

9) Porto Ceresio Ponte Tresa Luino;

10) Varese-Travedona: (sud Lacuale) dall'autostrada Milano-Laghi si diparte pei laghi di Varese, Comabbio e Tornate;

11) Folla di Molnate Cantello - Viggiù Saltrio - Clivio e diramazione Gaggiolo;

12) Molnate-Tradate;

13) Binago-Venegono-Cairate e diramazione per Lonate e Tradate Fagnano e Busto Arsizio;

14) Tradate-Castellanza;

15) Varese (Loreto) Azzate-Crosio-Vergiate (Strada statale n. 33 autostrada dei Laghi);

16) Gruppo Arnona: *a*) Cairate-Gallarate; *b*) Cassano-Busto Arsizio; *c*) Cassano-Cavaria; *d*) Ponte Tenore-Fagnano;

17) Bardello-Vergiate;

Vista la relazione dell'Ufficio del genio civile di Varese Sezione strade e traffico in data 21 febbraio 1963;

Vista la relazione del servizio tecnico della Direzione generale viabilità ordinaria e nuove costruzioni ferroviarie (Ispettorato generale circolazione e traffico) con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'Amministrazione provinciale di Varese con l'avvertenza che le strade provinciali su cennate perdono il diritto di precedenza prima della intersezione con le Statali per riacquistarlo subito dopo;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate « strade con diritto di precedenza » le strade provinciali sopra elencate e nei tratti specificati.

Art. 2.

All'Amministrazione provinciale di Varese fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « Dare precedenza » ovvero in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, quello di « Arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « Stop »);

b) sulla strada a precedenza, i segnali « Strada con diritto di precedenza » e « Fine del diritto di precedenza » integrati dal pannello aggiuntivo di identificazione della strada di cui alla fig. 102 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1959, n. 420.

Il segnale « Strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza o fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « Incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1963

Il Ministro: SULLO

(8731)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMUNITA' EUROPEE

Bando di gara n. 323, relativo all'esecuzione dei lavori necessari alla creazione centro preparazione professionale e tecnica (Ciad).

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 137 del 21 settembre 1963 il bando di gara n. 323, relativo alla esecuzione dei lavori necessari alla creazione centro preparazione professionale e tecnica. Luogo di esecuzione: Fort-Lamy (Ciad). La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare presunto di Fr. CFA 150.000.000. Termine previsto per l'esecuzione: circa 15 mesi.

Le offerte dovranno essere inviate a Monsieur le Directeur des Travaux Publics, B.P. 436, Fort-Lamy (Ciad), entro il 13 dicembre 1963 alle ore 13 locali. L'apertura delle offerte avverrà il 14 dicembre 1963 alle ore 8 locali negli uffici del Directeur des Travaux Publics.

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stato membri ed ai Paesi e territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(8733)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Castel d'Aiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 21 settembre 1963, il comune di Castel d'Aiano (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.433.930, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8772)

Autorizzazione al comune di Andali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 26 settembre 1963, il comune di Andali (Catanzaro), viene atuorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.517.060, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8773)

Autorizzazione al comune di Argusto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 26 settembre 1963, il comune di Argusto (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.683.855, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8774)

Autorizzazione al comune di Borgia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 26 settembre 1963, il comune di Borgia (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.666.720, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8775)

Autorizzazione al comune di Francica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 21 settembre 1963, il comune di Francica (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.959.080, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8776)

Autorizzazione al comune di Furci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 21 settembre 1963, il comune di Furci (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.955.565, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8777)

Autorizzazione al comune di Giuliano Teatino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 21 settembre 1963, il comune di Giuliano Teatino (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.159.560, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8778)

Autorizzazione al comune di San Nicola Arcella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 26 settembre 1963, il comune di San Nicola Arcella (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.460.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8779)

Autorizzazione al comune di Stornara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 26 settembre 1963, il comune di Stornara (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.398.195, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8780)

Autorizzazione al comune di Porto San Giorgio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 25 settembre 1963, il comune di Porto San Giorgio (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 113.242.175, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8781)

Autorizzazione al comune di Lapio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 25 settembre 1963, il comune di Lapio (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.385.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8782)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo all'Esca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 28 settembre 1963, il comune di Sant'Angelo all'Esca (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.877.175, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8783)

Autorizzazione al comune di Bitetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 26 settembre 1963, il comune di Bitetto (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.651.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8784)

Autorizzazione al comune di Bitritto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 26 settembre 1963, il comune di Bitritto (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.188.170, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8785)

Autorizzazione al comune di Capurso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 26 settembre 1963, il comune di Capurso (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.793.805, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8786)

Autorizzazione al comune di Sannicandro di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 21 settembre 1963, il comune di Sannicandro di Bari (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.550.655, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8787)

Autorizzazione al comune di Turi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 21 settembre 1963, il comune di Turi (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 93.600.745, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8788)

Autorizzazione al comune di La Valle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 21 settembre 1963, il comune di La Valle (Belluno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.421.410, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8789)

Autorizzazione al comune di Fermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1963, il comune di Fermo (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 167.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8790)

Autorizzazione al comune di Gioia del Colle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1963, il comune di Gioia del Colle (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 337.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8791)

Autorizzazione al comune di San Giorgio a Cremano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1963, il comune di San Giorgio a Cremano (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8792)

Autorizzazione al comune di Brescello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1963, il comune di Brescello (Reggio Emilia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.518.530, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8793)

Autorizzazione al comune di Carpineti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1963, il comune di Carpineti (Reggio Emilia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.504.440, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8794)

Autorizzazione al comune di Bellegra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1963, il comune di Bellegra (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.918.507, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8795)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 18 settembre 1963, il comune di Spezzano Piccolo (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.703.220 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 4726 della *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 1° ottobre 1963.

(8814)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 198

Corso dei cambi del 15 ottobre 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,55	622,54	622,54	622,55	622,55	622,55	622,55	622,55	622,55	622,55
$ Can.	577,46	577,25	577,35	577,40	576,75	577,40	577,37	577,42	577,40	577,40
Fr. Sv.	144,27	144,285	144,32	144,285	144,29	144,28	144,28	144,28	144,28	144,27
Kr. D.	90,14	90,10	90,13	90,13	90,30	90,12	90,1175	90,15	90,12	90,12
Kr. N.	87,01	87 —	87 —	87 —	87,05	87 —	86,985	87 —	87,09	87 —
Kr. Sv.	119,90	119,87	119,85	119,86	119,75	119,86	119,85	119,87	119,86	119,87
Fol.	172,82	172,72	172,7725	172,725	172,75	172,75	172,71	172,80	172,75	172,75
Fr. B.	12,46	12,462	12,461	12,46125	12,4625	12,47	12,459	12,45	12,46	12,47
Franco francese	126,97	127,04	127,02	127,035	127,05	127 —	127,03	127 —	127 —	127 —
Lst.	1741,71	1741,60	1741,85	1741,75	1741,50	1741,85	1741,40	1741,80	1741,85	1741,65
Dm. occ.	156,47	156,52	156,53	156,54	156,43	156,49	156,51	156,47	156,50	156,51
Scell. Austr.	24,09	24,11	24,11	24,112	24,05	24,11	24,105	24,12	24,11	24,11
Escudo Port.	21,69	21,70	21,70	21,71	21,70	21,71	21,70	21,72	21,71	21,71

Media dei titoli del 15 ottobre 1963

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	109,025
Redimibile 3,50 % 1934	90,10
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,875
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,125
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,325
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,60
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,325
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100 —
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,325
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,45
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,125

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 ottobre 1963

Valuta	Cambio medio
1 Dollaro USA	622,55
1 Dollaro canadese	577,385
1 Franco svizzero	144,282
1 Corona danese	90,124
1 Corona norvegese	86,992
1 Corona svedese	119,855
1 Fiorino olandese	172,717
1 Franco belga	12,46
1 Franco francese	127,032
1 Lira sterlina	1741,575
1 Marco germanico	156,525
1 Scellino austriaco	24,108
1 Escudo Port.	21,705

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Caserta

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 10695 in data 28 settembre 1963, il sig. Carmine Napolitano è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Caserta.

(8714)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione alla Cassa rurale ed artigiana di Cercola, con sede in Cercola (Napoli), in liquidazione ordinaria, a cedere le proprie attività e passività alla Banca Fabbrocini S.p.A. con sede in Terzigno (Napoli), e sostituzione di quest'ultima nell'esercizio dello sportello bancario in Cercola dell'azienda ceduta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti gli articoli 54 e 55 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la delibera dell'assemblea dei soci in data 31 maggio 1962, perfezionata nei modi di legge, riguardante lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di Cercola, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Cercola (Napoli);

Vista la deliberazione adottata dall'assemblea dei soci della Cassa rurale ed artigiana di Cercola in data 30 giugno 1963, nonchè quella assunta in data 1° luglio 1963 dagli azionisti della Banca Fabbrocini S.p.A., con sede in Terzigno (Napoli), relative alla cessione a quest'ultima delle attività e passività della prima;

Ritenuta l'opportunità, al fine di agevolare la chiusura della liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di Cercola, e nell'interesse dei creditori, di autorizzare la stessa a cedere le proprie attività e passività alla Banca Fabbrocini;

Dispone:

1. — La Cassa rurale ed artigiana di Cercola, società cooperativa a responsabilità limitata, avente sede in Cercola (Napoli), in liquidazione ordinaria, è autorizzata a cedere le proprie attività e passività alla Banca Fabbrocini S.p.A., con sede in Terzigno (Napoli), in conformità della convenzione all'uopo stipulata fra i legali rappresentanti degli enti interessati in data 12 settembre 1963, a rogito notar avv. Alessandro Chieffi, iscritto al Collegio notarile di Napoli, registrata a Napoli il 17 settembre 1963 al n. 5658 Atti pubblici.

2. — La Banca Fabbriconi S.p.A. è autorizzata a sostituirsi con propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario dell'azienda ceduta sulla piazza di Cercola.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1963

Il Governatore: CARLI

(8766)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorso per esami a cinque posti di vice consigliere nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le successive modificazioni, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico citato;

Vista la legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sull'ordinamento delle carriere e lo statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e le successive modificazioni;

Vista la deliberazione in data 18 luglio 1963, con la quale il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato ha autorizzato l'indizione di un concorso per esami a cinque posti di vice consigliere nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione medesima, riservato ai candidati forniti del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio ed ha altresì determinato il programma d'esame del concorso stesso;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

E' indetto un concorso per esami a cinque posti di vice consigliere nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso di cui sopra gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio, del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio.

Ai sensi dell'art. 161, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, citato nelle premesse, possono partecipare al concorso suddetto, gli impiegati appartenenti al ruolo del personale amministrativo delle carriere di concetto anche se non in possesso di uno dei predetti diplomi di laurea, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto o equiparata e siano provvisti di diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado.

Sono ritenuti validi anche i titoli di studio corrispondenti, conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Gli aspiranti debbono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età: non superiore ad anni 30 compiuti, salve le elevazioni di cui all'articolo seguente;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2 è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti, dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

h) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti verificatisi nell'ottobre del 1956 e per quelli temporaneamente assenti dall'Egitto ai quali gli avvenimenti stessi resero impossibile il ritorno;

i) per i connazionali rimpatriati dalla Tunisia dal 1° gennaio 1959 a seguito dei provvedimenti di carattere generale entrati in vigore in quel Paese, nonchè per quelli rimpatriati successivamente alla data di cessazione del Protettorato francese e prima della data del 1° gennaio 1959;

l) per i connazionali già dipendenti dalla soppressa Amministrazione internazionale di Tangeri i quali abbiano dovuto lasciare quel territorio e rimpatriare a causa della nuova situazione creatasi con la cessazione dell'Amministrazione internazionale;

3) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

4) ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività sia cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria;

5) il limite massimo di età è poi elevato ad anni trentanove:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose.

Le elevazioni di cui ai commi precedenti si cumulano tra loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

6) il limite massimo di età è elevato ad anni quaranta per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

7) il limite massimo di età è elevato ad anni quarantacinque per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi altra forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

8) il limite massimo di età è infine elevato fino a cinquantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto

Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5, 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini di cui alla legge 5 gennaio 1955, n. 14 e per le altre categorie di mutilati ed invalidi previste dalla legge stessa nonchè per i mutilati e gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui al precedente comma assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella allegato *B* al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491. Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

Si prescinde dal limite massimo di età per gli impiegati civili di ruolo in servizo presso le Amministrazioni statali, anche se in servizio di prova per quelli di ruolo aggiunto e per gli operai di ruolo dello Stato.

Si prescinde, altresì, dal detto limite per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Domanda di ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate alla Direzione generale dei monopoli di Stato, redatte su carta da bollo (vedasi l'allegato schema esemplificativo), dovranno pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato stessa, piazza Mastai n. 11, Roma, entro e non oltre il termine di giorni trenta a decorrere da quello successivo al giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non saranno accolte le domande che perverranno successivamente, ancorchè risultino spedite entro il termine predetto.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome e il nome;

la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

il domicilio e l'indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le comunicazioni;

di essere disposti a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina;

la lingua o le lingue straniere (francese, inglese, tedesco) in cui intendano sostenere la prova facoltativa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

Titoli di precedenza e di preferenza nella nomina

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendono far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I requisiti che danno titolo a precedenza o preferenza per la nomina al posto, sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal comma precedente.

Art. 6.

Presentazione dei documenti

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta da bollo:

A) titolo di studio:

diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2.

Detta copia dovrà essere autenticata dal pubblico ufficiale da cui l'originale è stato emesso, oppure dal pubblico ufficiale al quale deve essere prodotto o presso il quale sia stato depositato. L'autenticazione della copia può inoltre essere fatta da un notaio, dal cancelliere o dal segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

B) estratto (non è ammesso il certificato dell'atto di nascita).

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di tale Comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato della autorità consolare, legalizzato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

C) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficio di stato civile del Comune di origine;

D) certificato di buona condotta morale e civile, rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore occorre un altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

E) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

F) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

G) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio. Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato dovrà risultare espressamente che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio e mutilati ed invalidi civili il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

H) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare

(per i sottufficiali o militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle Capitanerie di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla Capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una Capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva:

certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato rilasciato dalla Capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di buona condotta morale e civile;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato medico.

I documenti di cui alle precedenti lettere C) ed E) dovranno contenere l'attestazione che gli interessati godevano del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato o ad altre Amministrazioni od Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Entro il termine di cui al primo comma del presente articolo debbono, inoltre, essere prodotti dagli interessati, a comprova dell'eventuale diritto all'aumento dei limiti di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti indicati nel successivo art. 8.

Art. 7.

Categorie di candidati ammessi al beneficio della presentazione della documentazione ridotta

I candidati impiegati statali di ruolo, anche se in prova o di ruolo aggiunto, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti in carta bollata, nel termine di cui al primo comma del precedente art. 6:

1) copia dello stato matricolare, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del citato art. 6;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato rilasciato in carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 8.

Documentazione dei titoli che danno diritto a precedenza o preferenza nella nomina e ad elevazione del limite di età

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei mutilati ed invalidi civili, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi con prole e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali, del personale licenziato da Enti soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili e degli assistenti universitari gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6 i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa, su carta bollata, da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche, di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma e Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in carta bollata, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, nonchè i mu-

tilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione provinciale del tesoro competente, oppure una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato dalla Direzione provinciale del tesoro competente;

f) i mutilati e gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno presentare un certificato rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione da cui risulti il numero di iscrizione nel ruolo dei mutilati e degli invalidi civili;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2 - terzo comma - della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

h) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicate nella precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre; analogamente per i figli degli invalidi di 1ª categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato in carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata dal prefetto della Provincia in cui risiedono; se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione in carta bollata, del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata in carta da bollo dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *q*), rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi, computando fra essi anche i figli caduti in guerra;

s) i concorrenti che siano dipendenti statali dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, rilasciato in carta da bollo dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè i giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato;

t) i concorrenti già appartenenti ad enti di diritto pubblico e ad altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, attestante tale loro qualità, nonchè la data di cessazione del relativo rapporto d'impiego;

u) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda, o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, dell'autorità militare;

v) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 9.

Documento di riconoscimento da esibire per l'ammissione alle prove d'esame.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 10.

Prove d'esame e formazione della graduatoria di merito.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte e in una orale e verteranno sulle materie indicate nel programma di cui all'allegato *A*.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto riportato in quella orale, nonchè di 1/30 del punto riportato nelle prove facoltative di lingua straniera, classificate con almeno 6/10.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

Pubblicazione della graduatoria e gravami.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte dei vincitori, dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministro per le finanze non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art. 12.

Nomina dei vincitori e servizio di prova.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di sei mesi, durante il quale verrà loro corrisposto il trattamento economico relativo al coefficiente 240 oltre la quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante nonchè l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni e l'assegno temporaneo mensile di cui alla legge 28 gennaio 1963, n. 30.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10 terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

Assegnazione della sede di servizio.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella residenza che verrà loro assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Art. 14.

Nomina della Commissione esaminatrice e diario delle prove d'esame.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la Commissione esaminatrice del concorso e sarà fissato il diario delle prove scritte.

Del predetto diario sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Per lo svolgimento delle prove d'esame si osserveranno le norme del titolo I capo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 settembre 1963

Il Ministro: MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1963
Registro n. 15 *Monopoli, foglio n.* 312. — MONACELLI

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAMI

PROVE SCRITTE

Parte prima:
Diritto privato.

Parte seconda:
Diritto amministrativo e costituzionale.

Parte terza:
Economia politica e scienza delle finanze.

Prova facoltativa di lingue estere

La prova facoltativa di lingue estere consisterà nella traduzione scritta di un brano proposto dalla Commissione esaminatrice, dall'italiano in una o più delle lingue (francese, tedesco, inglese) che il candidato avrà dichiarato di conoscere nella domanda di ammissione al concorso.

PROVA ORALE

La prova orale comprende:

a) Le materie oggetto delle prove scritte.
b) Elementi di diritto penale e di procedura civile.
c) Sistema tributario italiano.
d) Nozioni sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.
e) Statuto degli impiegati civili dello Stato.
f) Legge sul monopolio dei sali e tabacchi (17 luglio 1942, n. 907 e successive modificazioni).
g) Nozioni di statistica.

Roma, addì 14 settembre 1963

Il Ministro: MARTINELLI

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi in carta da bollo alla:

Direzione generale dei monopoli di Stato Direzione centrale affari generali e personale - Piazza Mastai, 11. — ROMA

Il sottoscritto . .
nato a (provincia di .)
il (1) e residente
in (prov. di .) via
n. chiede di essere
ammesso al concorso a cinque posti di vice consigliere nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva.

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2), di non aver riportato condanne penali (3), di essere in possesso del diploma di laurea in conseguito presso l'Università di in data . . ., per quanto riguarda gli obblighi militari, di . . . .
(4) (5) (6)

Il sottoscritto chiede, inoltre, di essere ammesso a sostenere la prova facoltativa di lingua .

Il sottoscritto, dichiara, inoltre, di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

li . .

Firma . .

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni:

Visto: per l'autenticità della firma del sig. . . . .
(7) . . . . .

---

(1) Per fruire dell'eventuale elevazione del limite massimo di età indicare se:

coniugato senza oppure con prole, con quanti figli viventi; combattente od assimilato; militarizzato od assimilato, partigiano combattente; deportato dal nemico; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; assistente universitario; licenziato dagli enti soppressi e messi in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; colpito da leggi razziali; dipendente civile di ruolo o di ruolo aggiunto delle Amministrazioni statali; sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(4) Di avere già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) L'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(6) I candidati che siano impiegati statali e partecipino al concorso ai sensi del secondo comma dell'art. 2 del presente bando, devono dichiarare l'Amministrazione di appartenenza, la qualifica rivestita ed il titolo di studio posseduto.

(7) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(8567)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

FERROVIE DELLO STATO

Diario delle prove scritte del concorso a quaranta posti di segretario ragioniere in prova

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1963, n. 2710, registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1963, registro n. 45 Ufficio riscontro ferrovie, foglio n. 254, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a quaranta posti di segretario in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, fra candidati muniti del diploma di ragioniere e perito commerciale;

Delibera

Le prove scritte del pubblico concorso a quaranta posti di segretario in prova, citato nelle premesse, avranno luogo a Roma, zona Fiera di Roma, via Cristoforo Colombo, alle ore 7,30 dei giorni 13 e 14 novembre 1963.

Roma, addì 10 ottobre 1963

Il direttore generale: RENZETTI

(8828)

Diario delle prove scritte del concorso a ottantatre posti di aiuto applicato tecnico in prova

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 4 gennaio 1963, n. 2520, registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1963 registro n. 45 Ufficio riscontro ferrovie, foglio n. 252, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a ottantatre posti di aiuto applicato tecnico in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, fra candidati muniti di licenza di scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale, o di scuola tecnica a tipo industriale o di istituto professionale a tipo industriale;

Delibera

La prova scritta del pubblico concorso a ottantatre posti di aiuto applicato tecnico in prova, citato nelle premesse, avrà luogo a Roma, zona Fiera di Roma, via Cristoforo Colombo, alle ore 7,30 del giorno 15 novembre 1963.

Roma, addì 10 ottobre 1963

Il direttore generale: RENZETTI

(8829)

Diario delle prove scritte del concorso a duecentocinquantasei posti di segretario amministrativo in prova

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1963, n. 2709, registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1963, registro n. 45 Ufficio riscontro ferrovie, foglio n. 253, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a duecentocinquantasei posti di segretario in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, fra candidati muniti del diploma di maturità classica o maturità scientifica, o di abilitazione magistrale, o di abilitazione tecnico-nautica o di ragioniere e perito commerciale;

Delibera

Le prove scritte del pubblico concorso a duecentocinquantasei posti di segretario in prova, citato nelle premesse, avranno luogo a Roma, zona Fiera di Roma, via Cristoforo Colombo, alle ore 7,30 dei giorni 11 e 12 novembre 1963.

Roma, addì 10 ottobre 1963

Il direttore generale: RENZETTI

(8830)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.